

COMUNE DI MESSINA
Dipartimento Edilizia Privata

Disposizione di Servizio n. 27 del 04/11/15

Oggetto: Direttive in ordine alla realizzazione di tettoie e pergolati.

Ai Coordinatori del Dipartimento

SEDE

Premesso che:

- l'art. 3 delle N.A. del P.R.G. consente la realizzazione di tettoie con funzione di riparo da agenti atmosferici che, se aventi caratteristiche e dimensioni nei limiti dettati dallo stesso articolo, non costituiscono superficie utile ai fini del computo della volumetria edilizia;
- le strutture in argomento, fermo restando l'esclusione dal computo volumetrico, costituiscono comunque elementi di impatto nel rapporto con le costruzioni circostanti – anche con riferimento all'art. 20 della L.R. n°4/2003 - ponendo il problema in ordine all'applicazione delle distanze minime dai confini di proprietà e dai fabbricati di altra ditta;
- che l'orientamento dell'Ufficio è stato al riguardo quello di assoggettare tali strutture al regime del codice civile, che prevede all'art. 873 una distanza minima fra fabbricati di m. 3,00.

Considerato che

- già con precedenti Direttive (Disposizione n° 11 del 16/04/2014 - Disposizione n° 19 del 07/07/2015), era stata affrontata la questione in esame;
- sulla scorta dell'esperienza fin qui acquisita, si rende necessario rielaborare le Direttive sopra citate.

Premesso e considerato quanto sopra, **si dispone** che gli interventi progettuali relativi a *tettoie* previste dall'art. 3 delle N. di A. e *pergolati*, dalla data odierna, dovranno osservare le seguenti prescrizioni.

TETTOIE

Tutte le tettoie aperte, eseguite ai sensi dall'art.3 delle N. di A. del P.R.G. vigente, devono osservare il seguente distacco dai confini di proprietà e dalle costruzioni circostanti:

- m 3,00 da costruzioni altra ditta (art.873 C.C.).Nel caso di fabbricati altra ditta con parete cieca posti su confine di proprietà la struttura potrà essere eseguita in aderenza ed il manto di copertura con arretramento non inferiore a m.1,20.
- m. 0,00 o m. 1,50 dai confini con terreno libero di altra ditta.

Ai fini di quanto previsto all'art. 3 delle Norme di Attuazione, in merito ai tre lati completamente liberi, non sono considerate chiusure:

- i parapetti di altezza non superiore a m. 1,00 che abbiano funzione di protezione verso spazi a quote differenti.
- i muri di gelosia, posti sul confine di proprietà, di altezza non superiore a m.2,00;
- tettoie il cui manto di copertura sia posto a distanza non inferiore a m. 1,20 da costruzioni stessa ditta, contrariamente alla struttura, che potrà comunque porsi in aderenza.

PERGOLATI

I pergolati, realizzati in struttura precaria e amovibile possono avere un'altezza massima utile non superiore a m. 3,00, qualsiasi inclinazione e potranno essere superiormente coperti esclusivamente con elementi leggeri e a carattere stagionale, quali tende e incannucciati.

La presente disposizione annulla quelle precedenti in materia di *tettoie e pergolati*.

IL DIRIGENTE

(Arch. Antonella Cutroneo)

